DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1977

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1976 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(78/14/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno del Belgio per l'applicazione delle direttiva 72/159/CEE sono state oggetto di una decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 18 della direttiva stessa ;

considerando che la decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti [3], prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al versamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo della domanda ;

considerando che la domanda di rimborso relativa agli aiuti concessi durante il 1976 per l'ammodernamento delle aziende agricole, presentata dal Regno del Belgio, è completa e formalmente regolare ; che l'importo totale delle spese per l'anno 1976 ammonta a FB 63 392 963 (1 267 859,30 UC) ed è ripartito come segue :

secondo l'articolo 8	(direttiva 72/159/CEE)	20 243 362 FB
secondo l'articolo 10		1 228 851 FB
secondo l'articolo 11		41 639 500 FB
secondo l'articolo 12		281 250 FB
secondo l'articolo 13		—

che l'importo totale richiesto per il rimborso ammonta a FB 10 280 366 (205 607,32 UC) ;

considerando che il versamento di un anticipo per il periodo in questione non pregiudica la decisione finale del contributo del Fondo per detto periodo ; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola, sezione orientamento, effettui il pagamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo di FB 10 280 366 (205 607,32 UC) ossia FB 7 710 275 (154 205,50 UC) ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'anticipo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, sulle spese effettuate dal Regno del Belgio nel corso del 1976 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole è fissato in FB 7 710 275 (154 205,50 UC).

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.